

Antonella Calcaterra

**L'INARRESTABILE E TRISTE DERIVA
VERSO LA CENTRALIZZAZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE
PENITENZIARIA**

Estratto



Lefebvre Giuffrè

L'INARRESTABILE E TRISTE DERIVA VERSO LA CENTRALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

*The inexorable and regrettable trend toward the
centralization of the penitentiary administration*

Brevi note a margine della circolare 21 ottobre 2025 dal titolo "Integrazione disposizione relative ai provvedimenti autorizzativi degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo presso gli istituti penitenziari — competenze autorizzatorie in materia trattamentale ascritte alla DGGT" e della successiva circolare dei primi di dicembre — che integra e sostituisce quella del 21.10.2025 —, nonché della circolare 10 ottobre 2025 "Misure di coordinamento tra le aree per l'efficienza operativa e la prevenzione degli eventi critici negli istituti penitenziari".

1529

SOMMARIO: 1. Da dove siamo partiti. Il primo intervento del 21 ottobre 2025 e le nuove regole 'additive'. — 2. Le conseguenze immediate. — 3. Il dettato normativo sul quale si innestano le indicazioni della circolare. — 4. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore. — 5. Le reazioni dei tecnici. — 6. Il 'tentato' rimedio. — 7. Le ulteriori regole in materia sanitaria per prevenire il 'pendolarismo ospedaliero'. — 8. Brevi (e amare) considerazioni conclusive.

1. *Da dove siamo partiti. Il primo intervento del 21 ottobre 2025 e le nuove regole 'additive'.* — La laconica e breve circolare del 21 ottobre 2025 rischiava di determinare conseguenze enormi e senza precedenti su un aspetto, quello trattamentale, che rappresenta il fulcro nobile della detenzione.

Se e ove la detenzione non riuscisse più a realizzare l'intento più lungimirante — e importante — previsto dall'art. 27 della Costituzione, ossia quello di migliorare le persone, rischierebbe di diventare un passaggio esclusivamente punitivo e peggiorativo per chi è in espiatione di pena. Il miglioramento nella maggior parte dei casi avviene anche, e soprattutto, grazie al confronto con un mondo in cui vi sono cultura e regole di convivenza diverse da quelle che hanno governato la vita di chi ha commesso reati.

ANTONELLA CALCATERRA

Per utilizzare gli elevati pensieri che si leggono in una pregnante missiva inviata al ministro Nordio dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata “*a volte il ripensamento è frutto e il risultato di una contaminazione culturale, emotiva e relazionale*” e la “*partecipazione a incontri e confronti con il mondo esterno rappresenta una iniziale rottura con il passato*”.

Non per niente, consapevole dell'importanza di questa utile contaminazione proveniente dall'esterno, il legislatore aveva ben disciplinato l'ingresso della società civile in carcere da parte di quella società buona e capace di trasmettere valori positivi, prevedendo un potere autorizzatorio unicamente in capo al Magistrato di Sorveglianza (cfr. art. 17 O.P.).

Le regole imposte dalla nota del Direttore generale dei detenuti licenziata il 21 ottobre assestavano un colpo demolitorio a tale disciplina.

Nella circolare, emessa ad integrazione di una nota già emessa lo scorso aprile 2025 che già anticipava il triste, ma peggiore di quanto previsto, seguito, erano dettate alcune regole secche così riassumibili:

— Per gli istituti penitenziari aventi circuiti a “*gestione Dipartimentale*” (ovvero 41-*bis*, alta sicurezza e collaboratori di giustizia), l'autorizzazione per gli eventi di carattere trattamentale, anche se previsti con la sola partecipazione dei detenuti di media sicurezza, doveva sempre essere chiesta alla Direzione generale;

- La richiesta doveva essere inviata con *congruo* anticipo con una serie di informazioni, analiticamente indicate, quali la durata e il luogo dell'evento, il numero dei detenuti coinvolti e i relativi circuiti di appartenenza, l'elenco dei nomi dei partecipanti esterni e il parere della Direzione del Carcere e del Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT).

- Per gli istituti a media sicurezza l'autorizzazione restava in capo al Provveditorato regionale, secondo la nota già licenziata ad aprile.

- Infine ogni iniziativa o progetto interno l'organizzazione doveva restare in capo alla direzione in modo da evitare la esternalizzazione di gestione.

2. *Le conseguenze immediate.* — Gli effetti di tale circolare non hanno tardato a farsi sentire: a titolo esemplificativo vi sono stati a stretto giro l'annullamento a Padova di un evento del progetto Kutub Hurra, attivo da oltre due anni; l'annullamento a Milano Opera di un evento dell'”associazione per i diritti”, svolto in collaborazione con la compagnia dei lettori e inserito nel circuito cittadino di Book City che promuove da anni la lettura di testi come momento di formazione trattamentale; l'annullamento del congresso nazionale di Nessuno Tocchi Caino che da svariati anni si tiene simbolicamente a Milano Opera. La lista aumentava di giorno in giorno con la soppressione a Parma del corso sulla scrittura creativa, uno teatrale a Secondigliano, le lezioni di rugby a Livorno, un percorso di scrittura a Padova e una serie di laboratori sparsi sul territorio.

Ciò che rileva non è la mesta elencazione degli eventi ‘caduti’, ma le drammatiche conseguenze che tali regole potevano (e potranno, pur a fronte di un parziale ‘cambio di rotta’ a seguito della nuova circolare che ha modificato in parte il contenuto di quella del 21 ottobre) avere sul trattamento penitenziario che da anni si avvale della preziosa collaborazione della società e dell'accademia, sempre attente al recupero delle persone. Sono proprio le iniziative del terzo settore e della società civile a riempire vuoti e carenze strutturali che si sono creati in questi decenni. E, proprio per questo e in questa consapevolezza, che si fa fatica a capire il senso e il fondamento giuridico di alcune decisioni, salvo che non si voglia svuotare la pena del contenuto più nobile e più utile che essa possa avere.

Ancor prima di capire il senso di tale iniziativa, rileva la disinvolta interposizione di passaggi decisionali ulteriori e diversi da quelli previsti dalla legge penitenziaria e dal regolamento di esecuzione.

CENTRALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

3. *Il dettato normativo sul quale si innestano le indicazioni della circolare.* — È proprio la lettura dell'art. 17 O.P. che consente di cogliere immediatamente il contrasto con lo stesso delle nuove regole che erano state scritte nella circolare di ottobre 2025. È bene, al riguardo, trascrivere il contenuto dei tre chiari commi della disposizione in parola:

“1. *La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.*

2. *Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.*

4. *Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore*”. Il contrasto tra la circolare e la legge era evidente: la legge prevede un potere di autorizzazione unicamente in capo al magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del Direttore, mentre la circolare prevedeva la necessaria richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale Detenuti.

È ovvio che l'invio della richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale Detenuti con il parere della Direzione del carcere per l'autorizzazione introdotta dalla nuova circolare rischiava di non far arrivare mai sul tavolo del Magistrato la richiesta per la decisione finale, come previsto dall'art. 17 O.P. Decisione che, in teoria, avrebbe potuto essere divergente da una posizione non autorizzativa della Direzione Generale del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), ma che difficilmente avrebbe potuto essere adottata per la prevedibile non trasmissione dall'Ufficio centrale all'ufficio del Magistrato di Sorveglianza, che per legge è l'unico titolato ad esercitare quel potere autorizzativo.

Il nuovo sistema autorizzativo finiva, di fatto, con l'esautorare il Magistrato di Sorveglianza che sino a oggi era chiamato a verificare ed autorizzare l'accesso in carcere di associazioni, persone impegnate in attività ricreative, culturali capaci e che hanno dimostrato in concreto e nel tempo di essere capaci di incidere positivamente sulla risocializzazione delle persone detenute.

Un intervento, quello del Magistrato di sorveglianza di prossimità, che oltre ad essere previsto dalla legge, e quindi in teoria non derogabile da una circolare, si giustifica per la concreta conoscenza che egli ha, insieme al Direttore del carcere, delle realtà territoriali, degli enti e delle associazioni e delle iniziative effettivamente utili e seriamente impegnate.

Giudizio che difficilmente potrà essere dato con cognizione di causa da chi si trova lontano dai contesti territoriali.

Gli esiti di questa disposizione volta alla centralizzazione di decisioni sulla scelta di attività trattamentali non potevano che essere quella del rallentamento dei meccanismi autorizzativi, di dinieghi immotivati e non ostensibili, di decisioni che con fatica sarebbe arrivate sui tavoli dei Magistrati di sorveglianza che, ferma la vigenza dell'art. 17 O.P., conservano il potere autorizzativo rispetto a richieste che però devono arrivare alla loro attenzione.

A questo si deve aggiungere l'inevitabile e conseguenziale impoverimento dei percorsi che dovrebbero supportare l'evoluzione delle persone detenute e che nel corso di questi anni hanno notevolmente beneficiato del supporto di realtà territoriali sempre più attente.

Inutile evidenziare ancora una volta le carenze interne, l'impoverimento delle attività trattamentali e la riduzione del tempo dedicato da ogni funzionario pedagogico a ciascun detenuto a fronte di un numero di operatori rimasto immutato pur con un incremento

ANTONELLA CALCATERRA

esponenziale delle persone ristrette, e quanto le risorse esterne potevano e possono rappresentare un valore aggiunto. Su questo punto appare significativo anche un passaggio del comunicato del 21 ottobre 2025 della Conams che così puntualizza: *“Vista la drammatica situazione in cui versano gli Istituti penitenziari, ove il sovraffollamento non accenna a diminuire e la strutturale carenza di attività trattamentali rende più penosa e isolante la carcerazione, la scelta adottata dal Dipartimento rischia di consegnarci un carcere dove le occasioni di confronto con l'esterno, le opportunità di formazione e le possibilità di crescita culturale in favore dei detenuti saranno sempre meno”*.

Fermare il flusso esterno significa svuotare di significato l'art. 17 O.P. e vietare l'ingresso della società civile nel carcere, con una iniziativa che non riesce a trovare neppure la sua giustificazione rispetto a fenomeni che certamente vanno monitorati, ma che non appaiono di tale gravità da costituire il presupposto necessario. Anche considerando le segnalazioni e i pericoli talvolta segnalati, e non sottovalutandone la portata in alcune realtà, la soluzione proposta, ossia quella dello stravolgimento esegetico dell'art. 17 O.P., non può essere la soluzione, perché va a colpire indistintamente tutto il mondo carcerario: basti pensare alla contaminazione che sarebbe derivata anche ai circuiti di media sicurezza, posto che la quasi totalità delle carceri con circuiti ad alta sicurezza ospitano anche circuiti a media sicurezza.

5. *Le reazioni dei tecnici.* — E allora che fare? Quali soluzioni? I magistrati di sorveglianza hanno domandato *“un'interlocuzione con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che possa riportare nell'alveo del ragionevole bilanciamento tra sicurezza e risocializzazione lo svolgimento delle attività trattamentali negli istituti di pena”*. Il terzo settore ha lanciato un appello chiedendo di ritirare le circolari di questi ultimi mesi che riguardano il trattamento e di avviare un lavoro di confronto condiviso.

Anche gli avvocati penalisti non sono rimasti in silenzio. È infatti dello scorso 19 novembre 2025 il comunicato a firma della Giunta e dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane, nel quale si esprimono disappunto e profonda preoccupazione per le conseguenze di una tale decisione. Emblematico sul punto il contenuto del comunicato nella parte in cui si sottolinea come *“Un carcere sempre più chiuso rappresenta la negazione di ogni forma di recupero. Un carcere opaco rappresenta sempre più un luogo di segregazione e di isolamento sociale, di negazione di relazionalità, di esclusione dalla comunità civile. Un carcere blindato costituisce la precondizione per ogni forma e condotta di illegalità”*, evidenziando che *“Le esigenze della sicurezza devono essere garantite senza sacrificare gli spazi di libera partecipazione all'offerta formativa, fatta di occasioni di socialità, di condivisione del pensiero, di studio, di evoluzione nel rapporto con la società esterna; diversamente verrebbe tradito, inesorabilmente, il progetto luminoso dell'ordinamento penitenziario, approvato cinquant'anni orsono, che chiarisce, in linea con i principi costituzionali, che non può esistere punizione senza finalizzazione al recupero e alla restituzione nella società”*.

Anche l'accademia ha mostrato preoccupazione per questa ennesima iniziativa che lascia intravedere un deciso avanzamento dell'aspetto punitivo e retributivo della pena a dispetto del dettato costituzionale. C'era anche chi, con coraggio, aveva invocato la disapplicazione della circolare: se, come sottolinea il prof. Davide Galliani, la previsione di una circolare contrasta con quella di una legge, la prima si disapplica in favore della seconda.

Di fronte al fermo dissenso di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti sono arrivati alcuni segnali dalle istituzioni.

Il Ministro Nordio ha difeso l'intervento regolamentare del DAP, evidenziando come *“Dal 21 ottobre 2025, data della circolare emessa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le attività trattamentali nel circuito della media sicurezza non hanno registrato*

CENTRALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

rallentamenti o dinieghi" e ha garantito la attivazione a stretto giro di "confronti con la magistratura di sorveglianza, il Garante, le Camere penali e il terzo settore, per monitorare gli effetti della circolare e adottare eventuali misure integrative".

All'esito di tali interlocuzioni il Ministro ha comunque ribadito la posizione di appoggio incondizionato all'operato del DAP, difendendone la "meritoria opera" che assicurerebbe "standard trattamentali più elevati e la diffusione di buone prassi". Si legge infatti nel comunicato stampa del 28.11.2025: "Nessuna marcia indietro del DAP sulla circolare che bloccava le attività trattamentali perché mai abbiamo inteso operare blocchi di sorta. Al contrario, la circolare del direttore generale mira ad assicurare una politica trattamentale volta a garantire una migliore organizzazione degli istituti su tutto il territorio nazionale. Massimizzare il livello qualitativo e quantitativo delle attività trattamentali delle media sicurezza, questo il nostro obiettivo".

Di fatto, se da una parte il Ministero ha difeso le scelte del Dipartimento, evidenziando che l'effetto perseguito non sarebbe quello di uno sterile accentramento del potere decisionale, bensì quello di una moltiplicazione delle attività trattamentali fruibili all'interno degli istituti di pena, d'altra parte annunciava alcune importanti modifiche, con la promessa di verificare a tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento l'effettiva attitudine 'moltiplicatrice' dello stesso.

6. *Il 'tentato' rimedio.* — Puntualmente è stata licenziata ai primi di dicembre la nuova nota firmata dal Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento che, nel confermare lo schema già delineato con la circolare del 21.10.2025, introduce in sostanza due modifiche. Anzitutto, a fronte dei dubbi circa la legittimità della scelta dell'amministrazione di introdurre una autorizzazione, ulteriore e diversa, rispetto a quella prevista all'art. 17 O.P., il termine 'autorizzazione' è stato sostituito con il termine 'nulla osta'.

Si tratta di una scelta terminologica apparentemente più rispettosa del dettato legislativo, ma che continua ad alimentare dubbi di legittimità nella parte in cui aggiunge un passaggio non previsto nella normativa primaria, con la conseguenza di stravolgere un rito disciplinato dalla legge.

Si impone poi di allegare alla domanda di nulla osta una corposa documentazione (data, spazi utilizzati, durata dell'iniziativa; numero complessivo dei detenuti coinvolti negli eventi e relativi circuiti di appartenenza) nonché, nella sola ipotesi di eventi/iniziativa che coinvolgano anche detenuti AS, la lista nominativa di tutti i detenuti allocati in alta sicurezza, l'elenco dei nomi dei partecipanti della comunità esterna (ove previsti) ed il parere della Direzione/GOT, anch'essa in alcun modo contemplata nell'art. 17 O.P.

La seconda novità sostanziale riguarda la definizione del 'congruo anticipo' con il quale la domanda — prima di autorizzazione, ora di nulla osta — deve essere trasmessa all'ufficio centrale.

Si legge nella nota che "il riferimento al termine « congruo », richiamato nella nota del 21.10.25 per la trasmissione delle istanze, deve intendersi nel senso che le richieste per gli eventi della media sicurezza, trasmesse al PRAP o al DAP, a seconda della rispettiva competenza, devono sempre essere inviate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 7 giorni prima dell'evento¹; le stesse, ove complete, saranno evase dall'amministrazione al massimo nel termine di 2 giorni lavorativi".

¹ "entro e non oltre 7 giorni prima dell'evento" descrive un termine che si presta ad equivoci; non era meglio "almeno 7 giorni prima dell'evento"?

ANTONELLA CALCATERRA

Si tratta di un termine molto ristretto, che lascia parecchi dubbi sulla effettiva praticabilità dello schema delineato e sulla capacità gestionale dell'amministrazione centrale anche di tale nuovo ambito di competenza.

È poi prevista la sanzione della inammissibilità della richiesta (e dunque di conseguenza dell'evento in sé) unicamente nel caso in cui il termine di 7 giorni prima dell'evento per l'invio della richiesta di nulla osta all'amministrazione non venisse rispettato, a fronte della mancata previsione invece di una sanzione analoga nel caso di mancata risposta nel termine di 2 giorni lavorativi da parte dell'amministrazione centrale per l'evasione della pratica.

Restano, in definitiva, molte perplessità a fronte della interpolazione del testo di legge con aggiunta di passaggi non regolamentati dalle norme e sugli esiti in concreto di una mancata concessione del nulla osta. Potrà il Direttore del carcere, in assenza del nulla osta, inviare la domanda di autorizzazione al Magistrato di sorveglianza unico vero titolare del potere di autorizzare?

Le modifiche, all'evidenza, più che finalizzate a "massimizzare il livello qualitativo e quantitativo delle attività trattamentali delle media sicurezza", paiono orientate a realizzare una sempre più marcata centralizzazione dei controlli dell'organizzazione penitenziaria.

7. *Le ulteriori regole in materia sanitaria per prevenire il 'pendolarismo ospedaliero'.* — Quest'ultimo infatti pare essere l'obiettivo principalmente perseguito negli ultimi tempi e anche alcune disposizioni contenute nella circolare avente ad oggetto "Misure di coordinamento tra le aree per l'efficienza operativa e la prevenzione di eventi critici negli istituti penitenziari" del 10.10.2025 danno conto di questa tendenza.

1534

Tra le diverse indicazioni che meritano alcune riflessioni, spiccano quelle che mirano ad arginare il fenomeno del c.d. *pendolarismo ospedaliero*, ovvero il ricorso all'invio presso i presidi sanitari territoriali delle persone detenute bisognose di cure.

Si legge nella circolare come, a parere dell'Amministrazione, sia "indispensabile che il ricorso ai trasferimenti esterni venga circoscritto ai soli casi indifferibili e documentati da certificazioni puntuali. Troppo frequenti risultano i cosiddetti "pendolarismi ospedalieri" per urgenze differibili, che generano disagio, costi e rischi di sicurezza. Occorre valorizzare le risorse interne, garantendo continuità delle cure e tempestività delle risposte. Il medico penitenziario deve assumersi la responsabilità di una valutazione rigorosa, contattando direttamente il 118 solo nei casi di effettivo pericolo di vita". Questa indicazione di metodo, passata in sordina ai più, ha già ovviamente iniziato ad avere ripercussioni negative nella prassi, con un sempre minor ricorso, pur a fronte di una nota scarsità di risorse e della altrettanto nota assenza di cure specialistiche fruibili in tempi ragionevoli in ambiente carcerario, al trasferimento esterno in luoghi di cura ex art. 11 O.P.; ciò anche nei casi di disponibilità da parte del detenuto interessato a sostenere i costi di visite specialistiche esterne per ovviare all'annoso problema delle lunghe liste d'attesa e in situazioni nelle quali sarebbe utile avere riscontri diagnostici in tempi ragionevoli per il rischio di peggioramenti talvolta irreversibili di malattia.

Molto discutibile poi è l'invito ai sanitari di richiedere l'intervento del 118 solo nei casi di effettivo pericolo di vita, quando il ricorso a tale strumento di emergenza è già patrimonio delle regole e delle prassi dell'arte medica.

Appare quindi ancora più illogica e incomprensibile l'ingerenza in una professione, quella medica, regolata da principi e da una etica legata alla cura e alla necessità di salvare la vita alle persone. Come potrà essere valutata la scelta del sanitario di chiamare il 118 e quale controllo potrà essere effettuato sulla richiesta di intervento in emergenza resta da capire, ma appare preoccupante che una circolare volta a regolamentare l'organizzazione interna pretenda di estendere il sindacato in un ambito, quale quello della salute, volto a garantire la tutela di un diritto costituzionalmente garantito.

CENTRALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

A seguito del DL 230/1999 e del DPCM 30.5.2008, che ha sancito il passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale, la tutela della salute dei detenuti è stata affidata alle strutture territoriali del SSN, e nello specifico alle ASL competenti per territori, ed è prevista una separazione tra l'autorità amministrativa penitenziaria e quella sanitaria.

È la sanità ad avere infatti le giuste competenze per occuparsi di una materia così delicata qual è il diritto alla salute e sono i medici a dover fare valutazioni in punto di cure che non possono e non devono trovare il limite della decisione di opportunità operata dall'amministrazione.

Salvo il necessario e doveroso coordinamento per ragioni di sicurezza, le informazioni mediche e le decisioni dovrebbero essere di pertinenza dell'autorità sanitaria, prima fra tutti se, come e quando far intervenire il 118. Decisione la cui intempestività può determinare anche conseguenze, in termini di responsabilità penale, nei confronti dei medici.

8. *Brevi (e amare) considerazioni conclusive.* — I primi effetti — negativi — delle nuove regole non hanno tardato a manifestarsi nella pratica. È indispensabile ribadire con fermezza, la necessità di 'contaminazione' e di scambio tra il mondo del carcere e società civile per favorire il reinserimento sociale delle persone detenute. Società che oggi rischia di essere esclusa per effetto di decisioni assunte da chi si trova lontano dalle realtà sociali di riferimento e, dunque, nella impossibilità di cogliere la portata e il valore. Ed è bene non dimenticare il pregiudizio che può derivare ad un trattamento penitenziario che rischia di non essere più arricchito e riempito del valore aggiunto della società civile e delle associazioni del terzo settore che propongono attività rieducative, culturali, teatrali così come scritto nell'art. 17 O.P. che spesso rappresentano la cifra essenziale del medesimo trattamento. Si pensi alle attività fondamentali, quali la scuola, il teatro o gli incontri con le scuole con valenza riparativa, che fino a quel momento avevano costituito aspetti significativi del percorso trattamentale e come tali valorizzati nelle relazioni di sintesi del carcere, il cui venir meno può determinare la violazione degli artt. 1 e 13 O.P.

Tali mancanze improvvise, oltre a provocare una regressione trattamentale, si concretizzerebbero in mancanza di progettualità con violazione del diritto di cui agli artt. 1 e 13 O.P., la cui tutela è azionabile mediante lo strumento del reclamo giurisdizionale; il cui utilizzo tuttavia da un lato potrebbe comportare l'aumento esponenziale di un carico di lavoro, per gli Uffici di Sorveglianza, già sufficientemente gravati, e dall'altro rischierebbe di non avere qualsivoglia efficacia se si considerano le tempistiche non certamente brevi necessarie per l'espletamento di tale rimedio, che non consentirebbero comunque un intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria, con conseguente perdita di importanti opportunità di reinserimento per la popolazione detenuta.

ANTONELLA CALCATERRA
Avvocato del Foro di Milano